



COMUNE DI REVELLO
Regione Piemonte - Provincia di Cuneo

SERVIZIO PERSONALE, SPORT, TURISMO , ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

**SERVIZIO DI ESTATE BIMBI – ESTATE RAGAZZI anni 2022-2023 (CIG ZEF362EEB1)
SERVIZIO DI ASSISTENZA AL DOPO SCUOLA A.S. 2022-2023 / 2023-2024
(CIG. ZD736EF16)**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Abbreviazioni

| | |
|--|-------------------------------|
| -Responsabile del Servizio Personale , Sport, Turismo , Istruzione e Servizi sociali | Responsabile |
| -Amministrazione del comune di Revello | Amministrazione |
| -Servizio di assistenza Estate Bimbi – Estate Ragazzi Servizio di assistenza al dopo scuola | Servizio |
| -Ufficio comunale che appalta il servizio | Ufficio o Stazione appaltante |
| -Referente nominato dalla ditta appaltatrice del servizio | Referente |
| -ditta appaltatrice del servizio | Affidatario, appaltatore |
| -ditta che presenta offerta per il servizio | Offerente |
| -personale della ditta appaltatrice | personale |
| -D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Nuovo Codice degli appalti pubblici” | D. Lgs. n. 50/2016 |

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO – PRESTAZIONI – FINALITA' – OBIETTIVI

Il presente Capitolato ha per oggetto:

- a) l'affidamento dell' attività educativa e di animazione del Estate bimbi ed Estate Ragazzi comunale per gli alunni delle scuole dell'Infanzia , Primarie e Secondarie di Primo grado nella forma e nella configurazione specificata negli articoli successivi. La finalità del servizio è di offrire ai ragazzi che restano nel comune durante il periodo estivo un servizio di animazione che comprenda attività ricreative, sportive, culturali ed educative utili a favorire la socializzazione tra ragazzi, la comunicazione, e la solidarietà come opportunità di crescita individuale e di integrazione sociale. Tale servizio si prefigge inoltre di rispondere ai bisogni delle famiglie, soprattutto quelle impegnate

in attività lavorative, durante il periodo di interruzione delle attività didattiche dei figli. I servizi saranno svolti :

- Estate bimbi sarà svolto presumibilmente nel mese di luglio nell'orario mattutino (dalle 07.45 alle 12.30) nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì nei locali della scuola dell'Infanzia. Per l'anno 2023 potrebbe essere svolto nelle medesime modalità.
 - Estate ragazzi per l'anno 2022 sarà svolto presumibilmente a decorrere dal 15 giugno fino al 24 giugno (orario pomeridiano dalle ore 12.00 alle ore 17.30) nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì, e dal 27 giugno fino al 29 luglio nella giornata piena sempre nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì . Per l'anno 2023 potrebbe essere svolto in un periodo di 6 settimane da metà giugno a fine luglio . L'attività si svolgerà nei locali della palestra, la saletta e i servizi annessi alle scuola primaria, la palestra delle scuole secondaria di primo grado (solo nel caso di situazioni atmosferiche avverse) e presso il cortile delle scuole.
- b) il servizio di programmazione, gestione, coordinamento e realizzazione del doposcuola pomeridiano comunale (d'ora in poi anche denominato come "Doposcuola") in favore dei ragazzi frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado. Dovrà essere garantito il servizio di sorveglianza durante la consumazione del pasto. All'interno di tale iniziativa i ragazzi svolgeranno innanzitutto i compiti per casa , dovranno essere previste , nei momenti di tempo libero, attività ludico - ricreative che coinvolgano i ragazzi e contribuiscano alla crescita individuale ed alla integrazione sociale. Il servizio sarà svolto , nei locali del seminterrato della scuola secondaria di Primo grado ,durante l'anno scolastico 2022-2023 e 2023-2024 presumibilmente nei mesi da ottobre a maggio e nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 13.00 alle ore 17.30.

ART. 2

CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Il servizio di cui al punto a) denominato Estate Bimbi ed Estate ragazzi , dovrà fare riferimento alle finalità e ai contenuti espressi nel presente capitolato speciale e dovrà svolgersi in base al progetto presentato in sede di gara che preveda un percorso educativo e ludico.

Il progetto dovrà contenere la programmazione della giornata e della settimana, con particolare riferimento alla individuazione di attività adatte e diversificate per la fascia di età 3 – 5 anni e per la fascia di età 6-13 anni.

Le attività inerenti il servizio oggetto dell'appalto dovranno essere svolte dal soggetto aggiudicatario con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, con propri materiali, mediante la propria organizzazione, a proprio totale rischio e nel rispetto di quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto. Il Progetto dovrà esplicitare, nel dettaglio, tempi, attività e strategie educative, dovrà contenere la programmazione dell'intero periodo , il Soggetto Proponente dovrà proporre giochi ed iniziative adeguate all'età dei ragazzi partecipanti e tener in considerazione l'eventuale presenza di ragazzi con disabilità programmando attività specifiche e accorgimenti volti ad ottenere la massima integrazione tra tutti i partecipanti.

Nell'organizzazione del servizio è compresa la redazione di una presentazione ed un programma dettagliato da fornire ai genitori. Il rapporto numerico educatore/bambino deve essere di 1 a 15. Ai portatori di handicap sarà assicurato il rapporto di 1 a 1 se necessario.

Il servizio di cui al punto b) si propone di garantire l'assistenza degli alunni iscritti alla scuola primaria e secondaria di primo grado che ne facciano richiesta nelle ore pomeridiane durante l'anno scolastico come sopra riportato

ART. 3

MODALITA' ORGANIZZATIVE E VERIFICA DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. L'appaltatore mette a disposizione del Responsabile il Referente che assicura il coordinamento delle attività. Il Referente viene attivato mediante invio di comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o fax.
2. Le figure necessarie che il soggetto proponente dovrà garantire sono:
 - un Referente con esperienza di coordinamento di attività educative e similari;

- un numero di educatori adeguato rispetto ai ragazzi, secondo il rapporto numerico educatore/bambino previsto dal Capitolato (1 a 15 salvo diverse disposizioni regionali)

Il referente avrà le seguenti mansioni:

- a) programmazione, coordinamento, controllo e responsabilità complessiva dei servizi di Estate Bimbi – Estate Ragazzi e Assistenza al dopo scuola;
 - b) gestione dei problemi di carattere organizzativo riferimento per i genitori dei bambini, per tutti i problemi inerenti il servizio partecipazione alle riunioni organizzative.
 - c) partecipazione alla stesura nel dettaglio del programma,
 - d) assicurare l'immediata disponibilità anche in funzione di eventuali sostituzioni o modifiche urgenti dei servizi,
 - e) garantire l'attività di verifica e di controllo sulle attività svolte.
3. Gli orari di erogazione del servizio sono definiti sulla base delle esigenze del beneficiario, tenendo conto delle prerogative organizzative del soggetto affidatario. Quest'ultimo garantisce personale che risponde a criteri di idoneità, competenza e professionalità nello svolgimento delle mansioni affidate. Il soggetto affidatario assicura, per quanto possibile, la continuità nell'erogazione del servizio riducendo al minimo il *turnover* degli operatori al fine di salvaguardare la relazione operatore-utente ed assicurando tempestive sostituzioni in caso di malattia, ferie ecc..
 4. Il personale deve garantire la tutela della privacy dell'utente e della sua famiglia.
 5. Il Comune, con le modalità che riterrà opportune, si riserva di effettuare controlli allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione del servizio suddetto.

ART. 4

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sarà a carico della Ditta il costo dell'acquisto del materiale didattico e igienicosanitario per le attività previste dal programma. Il materiale di pronto soccorso deve essere conservato in sede e deve essere assegnato anche ai gruppi in occasione delle uscite nella misura di almeno una dotazione per gruppo.

Dovranno essere garantiti la sorveglianza, la custodia, il riordino e la pulizia giornaliera dei locali messi a disposizione per il servizio, compreso l'acquisto dei prodotti necessari. I locali, gli arredi e le attrezzature concessi in uso all'aggiudicatario verranno utilizzati da questo esclusivamente per l'espletamento delle attività previste nella gestione del servizio. Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza dell'appaltatore o del personale da lui dipendente o da altri con lui aventi causa, saranno addebitati all'appaltatore, previa constatazione e valutazione fra le parti.

I locali dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale.

L'affidatario dei servizi

- è responsabile della sicurezza e della incolumità del proprio personale e solleva il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivanti da infortuni e da responsabilità civile verso terzi, dovuti alla gestione del servizio.
- Dovrà segnalare immediatamente e per scritto agli Uffici Comunali tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi.
- è tenuto ad applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato sotto le proprie dipendenze, dovrà osservare le vigenti leggi ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni. E' tenuto a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori impiegati per l'espletamento e i compiti di cui al presente capitolato comprese le sostituzioni.

E' tassativamente vietato il subappalto, anche parziale, del servizio, pena la risoluzione immediata del contratto con eventuale risarcimento del danno causato.

Le prestazioni d'opera del personale che il soggetto proponente utilizzerà per l'esecuzione delle attività di cui al presente Capitolato non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune, né possono rappresentare titoli per poter avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto d'appalto.

ART. 5

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO E PREZZI UNITARI POSTI A BASE DI GARA

1. Il servizio verrà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, , attraverso Piattaforma Me.P.A., con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i... La procedura di gara avverrà mediante invito agli operatori che hanno manifestato il loro interesse a essere invitati alla gara in esame a seguito di regolare avviso .
2. Tali soggetti devono, nello specifico:
 - a) essere iscritti e abilitati a operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) -
 - b) non essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
 - c) fornire personale in possesso del titolo di studio e delle competenze esperienziali richieste dai Documenti di gara
3. Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto determinato dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e all'offerta economica, stabiliti come segue:

OFFERTA TECNICA :massimo punti 70/100

OFFERTA ECONOMICA: massimo punti 30/100

4. L'offerta nel suo complesso è, quindi, costituita da una parte ECONOMICA (valutata in massimo 30 punti) e da una parte TECNICA che esporrà contenuti e proposte di attività (valutata in massimo punti 70) per un totale di 100 punti disponibili. In caso di parità di punteggio prevarrà l'offerta con il punteggio di qualità più alto. A parità ulteriore si procede per sorteggio durante la seduta di gara stessa. Il punteggio degli elementi tecnico-qualitativi verrà assegnato in base alla valutazione insindacabile della commissione di gara. Sia l'offerta tecnica che l'offerta economica dovranno essere presentate secondo le modalità prescritte dai Documenti di gara.
5. In relazione alle necessità derivanti dalle iscrizioni da parte delle famiglie , e tenuto conto delle esigenze che si prevede di dover soddisfare per gli anni 2022 -2023 si ipotizza sulla base dei dati anno 2021 l'importo presunto:

ESTATE BIMBI - ESTATE RAGAZZI

| attività | giorni | ore /g | totale ore | n. partecipanti presunto | compenso orario per operatore | n. operatori | importo totale al netto IVA |
|---|--------|--------|------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Estate Ragazzi Solo pomeriggio dal 15-6 al 24-6 | 8 | 6 | 48 | 60 | € 20,00 | 4 | € 3.840,00 |
| Estate Ragazzi intera giornata dal 27-6 al 29-7 | 25 | 10 | 250 | 30 | € 20,00 | 2 | € 10.000,00 |
| Estate bimbi mattino dal 4-7 al 29-7 | 20 | 4 | 80 | 30 | € 20,00 | 2 | € 3.200,00 |
| TOTALE | | | | | | | € 17.040,00 |

DOPO SCUOLA

| attività | pomeriggi a settimana | ore/pom eriggio | totale ore settimana | n settimane | compenso orario | n operatori | importo totale al netto IVA |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
| Dopo scuola - 15 partecipanti | 4 | 5 | 20 | 38 | € 20,00 | 1 | € 15.200,00 |

Per un importo presunto complessivo sulle due annualità pari ad euro 64.480,00 oltre IVA ai sensi di legge.

6. L'importo del contratto è comunque presunto, indicativo e non vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice, essendo subordinato a circostanze non prevedibili e ancora legati alla situazione sanitaria legata al SARS – COVID 19. L'Appaltatore non potrà richiedere alcuna forma di rimborso nel caso in cui tale previsione non si verificasse per difetto od eccesso. I relativi corrispettivi

effettivi verranno, pertanto, quantificati sulla base delle ore di servizio effettivamente prestate, senza diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Appaltatore in caso di prestazioni inferiori.

7. Non saranno dovuti risarcimenti, indennità o rimborsi a causa di riduzioni o di aumenti delle prestazioni, rispetto a tale quantificazione, derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello presunto. Il comune si riserva, pertanto, la facoltà di richiedere alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni delle prestazioni, in conseguenza dell'eventuale variazione del numero di utenti, fino alla concorrenza del 50% dell'importo contrattuale, senza che l'Appaltatore possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere maggiori compensi di sorta.
8. I corrispettivi dovuti all'Appaltatore dal comune per la prestazione del servizio oggetto del presente appalto, saranno stabiliti sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara, offerta che dovrà essere formulata sotto forma di ribasso sul prezzo unitario della singola ora di prestazione, come dettagliatamente specificato nel Disciplinare di gara e nel modello di offerta economica. Gli oneri della sicurezza dovranno essere specificatamente indicati nell'offerta economica.
9. L'offerta formulata dall'Appaltatore per il servizio oggetto del presente appalto s'intende onnicomprensiva di ogni obbligo ed onere connesso.
10. Nessun altro compenso spetterà all'Appaltatore per il servizio oggetto del presente appalto. Pertanto l'Appaltatore, nel formulare l'offerta, dichiara di aver tenuto conto e di assumersene carico, di tutti gli oneri necessari per lo svolgimento del servizio, anche se questi ultimi non risultano specificatamente indicati nel presente capitolato.
11. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e previsioni, ed è, pertanto, fisso ed invariabile in aumento, indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

ART. 6 DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO

1. L'appalto del servizio Estate Bimbi ed Estate Ragazzi dovrà essere espletato nel mese di giugno – luglio degli anni 2022 -2023; per il servizio di assistenza al Dopo scuola negli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 indicativamente nel periodo da ottobre a maggio.
2. Il servizio decorre dalla data di stipulazione del contratto o dalla diversa data indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione. E' facoltà del comune, qualora, ai sensi dell'art.32, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i. ne ricorressero i presupposti, richiedere l'anticipata esecuzione del contratto nell'attesa del perfezionamento degli atti amministrativi e contrattuali. In tal caso l'Appaltatore s'impegna a rispettare tutte le norme del presente capitolato, fatte salve quelle incompatibili con l'anticipata esecuzione
3. Il rapporto avrà durata diversa qualora si verificasse:
 - interruzione per cause individuate nel presente capitolato;
 - interruzione per disposizioni di legge che regolino diversamente la materia.
4. Può essere prevista la possibilità di una proroga del contratto, al fine di garantire il completamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente ed in caso di situazioni emergenziali epidemiologiche che potrebbero determinare ritardi nelle procedure.
5. Alla scadenza, l'esecutore è tuttavia tenuto alla prosecuzione del contratto, agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'amministrazione, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 7 PERSONALE

1. In relazione al tipo di prestazione richiesta, al personale utilizzato viene richiesta provata capacità, onestà e moralità, nonché documentata esperienza di servizio ed idonea qualifica in campo socio/educativo.

2. L'affidatario è responsabile esclusivo della gestione del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate, assicurando tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo detto personale. Il medesimo affidatario garantisce che i propri operatori svolgano gli interventi con rispetto e cortesia.
3. Ovviamente il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza e dovrà attenersi scrupolosamente al segreto d'ufficio. L'affidatario si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia ed il rispetto dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation), nonché degli aspetti connessi all'art. 9 comma 1 del predetto Regolamento (Trattamento di dati particolari).
4. Il personale assegnato per le attività in argomento dovrà sottostare alle normative sanitarie vigenti.
5. L'appaltatore assume la responsabilità connessa alla vigilanza dei minori ai sensi del Codice Civile, esonerando in tal modo il Comune di Revello da ogni responsabilità in relazione ad eventuali incidenti subiti dai minori. L'appaltatore comunicherà per iscritto al Comune di Revello, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale che intende impiegare, indicando le generalità anagrafiche, il titolo di studio posseduto, le esperienze professionali. Ogni successiva variazione apportata a detto elenco dovrà essere comunicata al medesimo Servizio entro cinque giorni dal verificarsi. L'appaltatore è tenuto all'applicazione del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. a tutela dei lavoratori sul posto di lavoro e curerà l'osservanza della normativa vigente in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità in merito.

ART. 8

RAPPORTI PERSONALE DIPENDENTE DELLA DITTA E DEL COMUNE DI REVELLO

1. Nessun rapporto di impiego verrà ad instaurarsi tra il comune di Revello ed il personale della Ditta addetto all'espletamento delle prestazioni inerenti al servizio di cui trattasi; pertanto il comune risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la Ditta ed i propri dipendenti.
2. Gli operatori dell'Appaltatore dovranno essere sostituiti, su insindacabile richiesta del responsabile, nel caso in cui non assicurino il corretto ed efficiente espletamento del servizio ovvero nel caso in cui siano comunque ritenuti non idonei dal comune. A tale richiesta l'Appaltatore non potrà opporre riserva o eccezione alcuna, e dovrà provvedere alla sostituzione entro il termine massimo di 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta del Responsabile. In mancanza della sostituzione il comune applicherà le disposizioni degli artt. 24-25 del presente Capitolato.

ART. 9

ASSICURAZIONI SOCIALI, CONTRATTO DI LAVORO

1. La Ditta aggiudicataria dovrà osservare, nei confronti dei propri dipendenti, tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni sociali, prevenzione degli infortuni sul lavoro, tutela e assistenza dei lavoratori, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro e stabiliti dalle vigenti Leggi, Regolamenti, Decreti nonché dal Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale, Regionale, Provinciale ed Aziendale; resteranno, pertanto, a suo totale carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle Leggi, Regolamenti e Contratti vigenti in materia.
2. L'esecutore è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data di presentazione dell'offerta relativi al comparto di appartenenza.

ART. 10

STABILITA' OCCUPAZIONALE

1. All'Appaltatore, nella fase di assunzione di tutto il personale in servizio, non sarà consentito inquadrare in qualifiche inferiori (peggiorative), rispetto a quelle possedute al momento della presa in carico
2. A prova dell'adempimento, l'affidatario dovrà far pervenire alla Stazione appaltante, entro cinque giorni prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale e relative qualifiche, che utilizzerà, congiuntamente a dichiarazione del legale rappresentante che detto personale è assunto ed inquadrato nel rispetto delle normative vigenti.

ART. 11 SICUREZZA

1. Nello svolgimento dell'incarico l'Appaltatore dovrà operare nel rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché nel rispetto del D. Lgs. 81/2008.
2. L'Appaltatore deve dotarsi di tutte le attrezzature e dispositivi individuali di protezione (D.P.I.) necessari ed opportuni per la corretta e sicura esecuzione delle attività previste per l'esecuzione del servizio.
3. Si dà atto, con riferimento all'art. 26 del d. lgs. 81/08, che, in relazione al presente appalto, è stato appositamente elaborato il DUVRI con l'analisi dei rischi al momento valutabili. L'importo degli oneri per la sicurezza c.d. interferenziali e normalmente non soggetti a ribasso è pertanto pari a € 250,00 oltre iva. Detto importo potrà subire variazioni in funzioni di nuove e/o modifiche procedurali dettate dal contrasto alla diffusione epidemiologica che potranno intervenire durante l'anno scolastico. Tali valutazioni – aggiornamenti, verranno effettuate durante le riunioni di coordinamento già previste.
4. In coerenza con la normativa vigente dovranno essere indicati ed esposti, quali componenti economici dell'offerta, i costi della sicurezza c.d. "propri" o "specifici" o "aziendali" che l'offerente dovrà sostenere per la complessiva gestione del servizio oggetto dell'appalto, al fine di garantire le prestazioni contrattuali appaltate.
5. L'indicazione di tali costi della sicurezza c.d. "propri" o "specifici" o "aziendali" consentirà alla stazione appaltante, unitamente alle altre voci di prezzo dell'offerta economica, di effettuare una puntuale valutazione della congruità dell'offerta ai fini dell'eventuale giudizio di anomalia della medesima.

ART. 12 ALTRO PERSONALE

1. L'inserimento di altro personale (tirocinanti, volontari, borse lavoro...) può essere autorizzato dal Comune, previa richiesta scritta da presentarsi all'ufficio servizi scolastici, a condizione che il medesimo non determini sostituzione di personale dipendente dalla ditta in relazione agli standard sopra indicati ed avvenga nel rispetto delle normative vigenti, con la previsione di adeguata copertura assicurativa.

ART. 13 NORME ANTI-INFORTUNISTICHE

1. L'esecutore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro esonerando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale. Dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi

atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. Dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

ART. 14

RESPONSABILITA' E DANNI

1. L'Appaltatore è responsabile verso il comune del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del comune, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti.
2. Gli eventuali danni a terzi derivanti dalle operazioni di esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, saranno a completo carico dell'Appaltatore.
3. Incombe all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti.
4. Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con l'onere di vigilare affinché le attrezzature ed i mezzi operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre norme vigenti
5. L'Appaltatore assume e riconosce in capo a sé ogni responsabilità sia civile che penale derivante dallo svolgimento del servizio, intendendosi il comune ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta.
6. L'Appaltatore sarà comunque, sempre, considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.
7. A copertura dei danni di cui l'Appaltatore è responsabile a qualsiasi titolo, il medesimo è vincolato agli obblighi assicurativi stabiliti dal successivo art. 15.

ART. 15

ASSICURAZIONI

1. Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, con i relativi oneri, sono a carico della Ditta aggiudicataria, che ne sarà la sola responsabile; anche la mancata osservanza di quanto sopra comporterà la risoluzione del contratto con effetto immediato.
2. A copertura di eventuali danni causati, dovuti a fatto o colpa inerente o in conseguenza dell'espletamento del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a stipulare le seguenti polizze assicurative:
 - Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.) con i seguenti massimali minimi di garanzia:
 - € 2.500.000,00 per sinistro e anno assicurativo, con un limite di € 2.500.000,00 per persona e di € 2.500.000,00 per cosa danneggiata e/o animali; la polizza dovrà esplicitamente prevedere nel novero dei terzi i bambini frequentanti.
- La polizza dovrà prevedere l'esplicito riconoscimento di terzietà verso l'Ente appaltante e verso i soggetti seguiti nonché la copertura dei rischi relativi all'attività di rilievo sanitario connessa alle attività assistenziali stesse espletate sia direttamente che attraverso

- collaboratori esterni che operano in conseguenza di disposizioni di legge o di regolamenti o convenzioni, in strutture proprie del Contraente o esterne;
- La polizza dovrà comprendere la responsabilità civile per i danni arrecati ai beni in consegna, custodia ed in utilizzo di proprietà del comune, anche a seguito di eventuali danni derivanti da incendio conseguenti a propria responsabilità, il cui massimale specifico non potrà essere inferiore al trenta per cento del massimale in RCT.
 - Nella garanzia della polizza R.C.O. si dovranno comprendere anche i lavoratori parasubordinati e interinali eventualmente utilizzati dalla Ditta appaltatrice nonché le nuove figure previste dalla legge Biagi.
 - Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico».
 - La garanzia dovrà contenere la responsabilità civile personale degli operatori e/o collaboratori che opereranno in nome e per conto della ditta appaltatrice.
 - La garanzia dovrà comprendere anche l'estensione alle malattie professionali.
 - Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a € 2.500.000,00 per ogni "dipendente" infortunato.
 - La polizza dovrà coprire, altresì, i danni accertati nei sei mesi successivi alla scadenza del contratto purché riconducibili ad atti e/o fatti commessi in vigenza del contratto stesso.
3. L'Appaltatore dovrà fornire, tassativamente prima dell'inizio delle attività, onde sollevare il comune da qualsiasi responsabilità, tutta la documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative sopra indicate nonché la regolarità dei pagamenti per tutta la durata dell'appalto.
 4. In ogni caso l'Appaltatore sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale.
 5. Tutti gli obblighi dell'Appaltatore non cesseranno con il termine dell'appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.
 6. La polizza dovrà contenere esplicita rinuncia alla rivalsa nei confronti del comune, ed inoltre dovrà contenere le eventuali rinunce alle rivalse da parte dell'INAIL, dell'INPS e qualsiasi ente consimile.
 7. Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.

ART. 16

COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. La Stazione appaltante esplica funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico ed amministrativo, svolge funzioni di controllo e determina le modalità per l'ammissione degli utenti al servizio.
In particolare provvede a:
 - istruttorie delle istanze di ammissione;
 - verifica dei risultati e proposte di modifica degli interventi;
 - controllo della regolare esecuzione delle prestazioni;
 - verifica del grado di soddisfazione dell'utente, adeguatezza della distribuzione oraria operativa, dell'orario assegnato e del personale.

ART. 17

ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. Sono a carico dell'affidatario i seguenti oneri:
 - assicurare quotidianamente il personale richiesto per l'espletamento del servizio;
 - assumere il personale educativo, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, delle normative, previdenziali e assicurative, e delle disposizioni contrattuali che disciplinano i rapporti di lavoro del settore;
 - garantire adeguata formazione e coordinamento del personale impiegato nelle diverse attività;
 - comunicare all'Ufficio, prima dell'inizio dell'attività, i nominativi del personale designato per il servizio e la relativa qualifica;
 - assicurare il personale addetto ai servizi oggetto del presente capitolato, in particolare contro gli infortuni, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità per qualsiasi

incidente dovesse accadere in conseguenza del servizio prestato ed oggetto del presente Capitolato;

- osservare le disposizioni vigenti in materia di: sicurezza nell'utilizzo degli edifici ed aree scolastiche, salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008);
- comunicare alla Stazione appaltante qualsiasi modifica che intervenga nella struttura della ditta (tecnica, amministrativa e legale);
- attuare i programmi educativi in tutte le varie fasi;
- interagire con le famiglie degli allievi;
- nominare il Referente;
- segnalare alla stazione appaltante ogni situazione che può essere causa di pericolo all'incolumità di terzi;
- rispondere per gli eventuali danni arrecati alle strutture scolastiche ed arredi, in conseguenza di uso improprio delle medesime e per danni recati alla mancanza di un'accurata sorveglianza e controllo degli allievi.
- fornire un adeguato servizio di pulizia dei locali assegnati presso le sedi individuate e fornire il materiale e le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio stesso, nonché il materiale di consumo (sapone, carta igienica, detersivi ecc.). Dovrà essere curata la rigorosa osservanza delle regole dettate dal Comune in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, facendone argomento di sensibilizzazione anche con i ragazzi.
- fornire e gestire le cassette di "Pronto Soccorso", curando, inoltre, il reintegro del materiale contenuto nelle stesse;
- fornire e gestire il materiale ludico/didattico e di cancelleria necessario allo svolgimento dell'attività.
- Collaborare con la stazione appaltante per eventuali ulteriori adempimenti burocratici inerenti le attività proposte (es. comunicazioni all'ASL)

ART. 18

PAGAMENTI DELLE PRESTAZIONI – FATTURAZIONE

1. All'appaltatore sarà riconosciuto e liquidato per l'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, per ogni prestazione di assistenza fornita, il corrispettivo risultante dall'offerta presentata in sede di gara.
2. La Ditta appaltatrice potrà redigere riguardo al servizio svolto, una fattura mensile posticipata, con indicazione dettagliata del centro di costo) ed evidenziante le ore erogate secondo uno schema giornaliero.
3. I pagamenti verranno effettuati dal comune di Revello , su presentazione di regolari fatture separate per ciascun servizio fornito , sempre che entro tale termine non siano state accertate difformità o vizi relativamente ai Servizi forniti rispetto alle clausole indicate nel presente capitolato e compatibilmente con le disponibilità di cassa .
4. In ogni caso eventuali o eccezionali ritardi nei pagamenti dovuti a cause di forza maggiore non daranno diritto all'Appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
5. Il pagamento delle fatture avverrà previa verificata della regolarità contributiva con acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contabile).
6. Ai sensi della Legge 136/2010 i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato, appositamente comunicato dall'Appaltatore e riporteranno il codice CIG che identifica la procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Ogni fattura dovrà essere intestata al Comune di Revello , piazza Denina 2 – 12036 Revello - P.IVA 00395930043
7. Le parti contraenti convengono di escludere la decorrenza degli interessi corrispettivi di cui all'art. 1282 c.c.

8. Si stabilisce sin d'ora che il comune potrà rivalersi per il rimborso delle spese indebitamente sostenute dalla Stazione appaltante, per il pagamento delle penalità e per il rimborso di eventuali danni già contestati alla Ditta appaltatrice, oltre che mediante incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 21 del presente Capitolato, a mezzo di ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

ART. 19

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. Il comune, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti alla Ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

ART. 20

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'Art. 3 comma 8 della L. 13 Agosto 2010, n° 136 (modificata ed integrata dal D.L.12/11/2010 n. 187) l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge stessa, pena la risoluzione del contratto, tutte le transazioni finanziarie devono essere eseguite tramite banca o la Società Poste Italiane Spa. La Stazione appaltante, la società esecutrice e tutti gli eventuali appaltatori, dovranno fornire nei termini previsti tutte le informazioni sui conti correnti dedicati, previste dal comma 7 dell'Art. 3 della Legge L. 136/2010. Tutte le transazioni finanziarie, riferite al servizio in oggetto, dovranno sempre riportare il Codice Identificativo Gara.

ART. 21

CAUZIONI PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. I concorrenti, per essere ammessi alla gara, a corredo dell'offerta dovranno presentare una cauzione provvisoria così come disciplinato dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal Disciplinare di gara.
2. L'importo di tale cauzione dovrà essere pari al 2% dell'importo a base d'asta.
3. La garanzia coprirà la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Appaltatore e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 93 comma 9, D.Lgs. n. 50/2016.
4. La garanzia provvisoria dovrà contenere, ai sensi dell'art. 93, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
5. L'Aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una garanzia fideiussoria pari a 10% dell'importo contrattuale che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del comune.
6. La garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento nonché l'eventuale importo dovuto a seguito dell'applicazione di penali e

cessa di avere effetto solo quando, al termine dell'appalto, il comune attesti la regolare esecuzione del servizio.

7. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del comune, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 22

MODIFICHE DEL CONTRATTO PER ESIGENZE DELL'UTENZA O PER SOPRAVVENUTA INSUFFICIENZA DI RISORSE FINANZIARIE

1. Il contratto potrà essere modificato per esigenze dell'utenza o per insufficienza di risorse finanziarie:
 - qualora cambino il numero e/o le condizioni psicofisiche degli utenti in carico;
 - quando siano necessari interventi d'urgenza, intervengano eventi particolari, oppure esigenze relative all'utenza, non previste dal contratto;
 - se si verificano variazioni nelle disponibilità di bilancio; in particolare il corrispettivo annuo presunto potrà subire variazioni in diminuzione in relazione all'eventuale diminuzione dell'entità dei trasferimenti regionali e nazionali destinati a finanziare il servizio appaltato, con correlativa e proporzionale diminuzione delle prestazioni richieste all'Appaltatore;
 - se sia necessario un riequilibrio nell'allocazione delle risorse connesso anche a modificazioni dei bisogni nel territorio afferente al comune.

ART. 23

MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. Per quanto riguarda il complesso delle attività del servizio, il comune si riserva il diritto, in ogni momento, di accedere al servizio al fine di svolgere le opportune verifiche sul rispetto del contratto, anche per mezzo di personale delegato.
2. I controlli in ordine alla regolarità nello svolgimento del Servizio sono compiuti di norma dal Responsabile del servizio competente, che ha facoltà di segnalare le eventuali inadempienze riscontrate.
3. Il comune, inoltre, può richiedere all'Appaltatore copia della seguente documentazione controfirmata dal legale rappresentante:
 - Situazione previdenziale di ogni singolo operatore addetto al servizio;
 - modelli fiscali e previdenziali attestanti la contribuzione versata mensilmente per ogni singolo addetto;
 - certificazioni sanitarie del personale;
 - buste paga corrisposte mensilmente.

ART. 24

INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. L'affidatario non può interrompere o sospendere il servizio, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti. Il servizio deve essere garantito sempre e comunque, anche a fronte di ogni possibile evenienza e/o difficoltà, salvo il legittimo sciopero del personale o calamità naturali che potrebbero determinare reali pericoli per l'incolumità dei destinatari delle prestazioni.

2. In caso di interruzioni o sospensioni del servizio e/o di gravi e persistenti carenze nell'effettuazione del medesimo, il comune, per garantirne la continuità, potrà farlo effettuare da un altro appaltatore, anche ad un prezzo superiore a spese e a danni a carico dell'Appaltatore stesso, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto nel presente articolo e nel successivo art. 25.
3. In caso d'inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, di violazione alle norme del presente Capitolato e nel caso di violazione a norme di legge e/o di regolamenti che possano determinare disservizio, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione, ferme restando le altre forme di responsabilità che allo stesso Appaltatore potranno essere addebitate, sarà passibile di penalità pecuniarie da applicarsi da parte del comune, in misura variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00, rapportate alla gravità dell'inadempienza e/o della violazione.
4. All'appaltatore possono essere contestate contemporaneamente più infrazioni.
5. Le penalità di cui al presente articolo sono cumulabili.
6. Le infrazioni potranno essere accertate dal comune mediante il proprio personale dipendente. Il referente dell'esecuzione del contratto procederà, entro 5 giorni dall'accertamento, alla formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'affidataria avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi dal ricevimento.
7. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'affidataria saranno esaminate dal referente dell'esecuzione del contratto. Se le giustificazioni saranno ritenute infondate e/o non sufficientemente valide e se non saranno presentate entro il termine di cui al comma 6, il comune avrà facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio le penali stabilite dal presente articolo.
8. A titolo meramente indicativo e fatto salvo il diritto del comune di sanzionare ogni altro inadempimento e/o violazione ai sensi del presente articolo e del successivo art. 25, di seguito si indicato le inadempienze più significative e le relative penalità:
 - a) € 500 per mancata sostituzione di un operatore, che non risulta idoneo;
 - b) € 1.000 per la mancata sostituzione definitiva di un operatore a richiesta del Responsabile, nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate;
 - c) € 500 per il comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio; salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.
9. In caso di recidiva per la medesima infrazione commessa nell'arco di 90 giorni dalla data di contestazione della precedente, la penalità sarà di importo doppio.
10. L'importo delle penali applicate potrà essere trattenuto:
 - dalla contabilità mensile del mese di riferimento;
 - dalla contabilità dei mesi successivi al mese di riferimento;
 - dalla contabilità del conto finale;
 - dall'importo della cauzione definitiva, che in tal caso dovrà essere reintegrata nella sua integrità nel termine di 15 giorni, sotto penna della risoluzione del contratto.
11. L'applicazione delle penalità come sopra descritto, non pregiudica il diritto di rivalsa del comune nei confronti dell'aggiudicataria per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la ditta affidataria rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze, né pregiudica il diritto del comune di dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento nonché l'esercizio delle azioni legali che il comune intenda intraprendere in caso di mancata consegna dei pasti o eccessivo ed ingiustificato ritardo.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, segnalate con P.E.C., email o con lettera raccomandata dal referente del comune, compresa l'impossibilità a garantire il regolare e corretto svolgimento o la mancata sostituzione del personale ritenuto inadatto al servizio, il comune stesso ha facoltà di risolvere "ipso facto e de iure" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R., o via P.E.C., incamerando la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni e la facoltà per il comune di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Appaltatore e salva l'applicazione delle penali prescritte.
2. In ognuna delle ipotesi sopra previste, il comune non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
3. Qualora riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, il comune comunica mediante mezzi idonei a garantire la certezza del ricevimento e della conoscenza della comunicazione all'Appaltatore l'addebito con invito a produrre le proprie controdeduzioni per iscritto al referente entro il termine di quindici giorni dalla data della comunicazione.
4. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto il comune dispone la risoluzione del contratto.
5. La risoluzione del contratto per inadempimento determina l'incameramento della intera garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 prestata dall'Appaltatore, salvo il diritto del comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.
6. La risoluzione del contratto è dichiarata dal comune mediante apposito provvedimento: tutti i danni e spese derivanti al comune a seguito della risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore sono ad esclusivo carico di quest'ultimo.
7. Nel caso di risoluzione il comune potrà disporre la continuazione provvisoria del servizio a mezzo di altro assunto, sino a quando non sia possibile provvedere in altro modo alle esigenze del servizio.
8. Fermo restando l'applicazione delle penalità citate, l'esercizio del diritto di risoluzione del contratto non pregiudica l'eventuale azione di rivalsa.

ART. 26

RECESSO DEL COMUNE

1. Ai sensi dell'art. 1671 del codice civile il comune può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, del servizio eseguito e del mancato guadagno.
2. Il comune, qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, o di ordinamento e/o esigenze organizzative e funzionali interne all'ente, in base alle quali si è provveduto all'appalto del servizio, dovessero subire modifiche che avessero ad incidere sul servizio stesso, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso di almeno sessanta giorni, senza che l'Appaltatore abbia a pretendere alcun risarcimento di danni o altre forme di compensazione, ai quali fin d'ora dichiara di rinunciare.

ART. 27

RISERVE

1. Qualsiasi riserva non sarà presa in considerazione se non formulata per iscritto, inviata a mezzo posta elettronica certificata, entro 10 giorni dal fatto che l'ha originata. Riserve pervenute oltre il predetto termine non saranno prese in considerazione. L'affidataria nonostante la riserva, non potrà sospendere o anche solo rallentare il servizio. Il riesame delle riserve avverrà prima del pagamento della rata successiva al mese in cui la riserva è pervenuta.

ART. 28 STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore è obbligato a stipulare il contratto entro i termini di legge, previo deposito delle spese contrattuali da effettuarsi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dell'aggiudicazione.

ART. 29 SPESE DI CONTRATTO E IMPOSTE

1. Le spese contrattuali, le tasse di registrazione del contratto, i bolli, i diritti e ogni altra imposta e spesa inerente e conseguente all'appalto sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa e dovranno essere versate al comune prima della stipula del contratto e degli eventuali altri atti. Qualora l'Appaltatore non provveda al deposito nel termine fissato, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione

ART. 30 SEGRETEZZA DEI DATI

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (RGPD 679/2016), con riferimento all'erogazione del servizio di cui in premessa, il soggetto committente, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali di cui è Titolare, designa il soggetto appaltatore quale Responsabile dei trattamenti dei dati personali effettuati in relazione al servizio affidato. Il committente affida all'appaltatore tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per dare piena esecuzione al servizio. Inoltre, si definisce che:
 - La durata del trattamento coincide, salvo diverse disposizioni, alla durata dell'appalto cui si fa riferimento.
 - La natura e la finalità del trattamento sono insite nell'esecuzione del servizio descritto nel capitolato di gara.
 - I dati personali coinvolti nel trattamento sono dati anagrafici e sanitari relativi a minori che usufruiscono dei servizi oggetto dell'appalto.
2. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo, anche il presente articolo verrà automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il soggetto appaltatore non sarà più legittimato a trattare i dati del cliente. Tuttavia, sarà tenuto, su richiesta dell'Ente, a
 - Restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure
 - Provvedere alla loro integrale distruzione salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

3. In entrambi i casi il soggetto appaltatore provvederà a rilasciare al Titolare, dietro sua richiesta, apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso di essa non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare.

ART. 31
REVISIONE PREZZI

1. E' esclusa l'applicazione di qualsiasi forma di revisione dei prezzi. I prezzi dei servizi indicati nel contratto sono da intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata del rapporto contrattuale, se non per l'intervento di provvedimenti nazionali e/o regionali che prevedano tale revisione.

ART. 32
PUBBLICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI

1. I risultati dell'affidamento, saranno pubblicati all'albo pretorio *on-line* del sito internet della Stazione appaltante (www.comune.revello.cn.it) nell'apposita sezione.
2. Informazioni inerenti la presente procedura possono essere richieste all'Ufficio Segreteria (Tel. 0175/257171 int. 7) nei giorni dal lunedì al venerdì nel seguente orario 9.30 – 12.30.

Revello , 29 aprile 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MATTIO Geom. Daniele